

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 942 DEL 09/06/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. OCULISTICA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT.SSA ILENIA DI PAOLA.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 982/23

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Salerno ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Ilenia Di Paola, iscritta al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC di Oculistica di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione Veneto con DGR n. 1718 del 30/12/2022, punto R) ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 55071 del 25.05.2023, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con nota prot. n. 57708 del 01.06.202, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.lgs. 368/99, con il decreto interministeriale 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore di UOC Oculistica di Vicenza Dott. Roberto Cian, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Salerno per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Ilenia Di Paola, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Salerno per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Ilenia Di Paola, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA
PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II n.134, in persona del Rettore *pro tempore* Prof. Vincenzo Loia, nato a Portici (NA), il 16 dicembre 1961, in qualità di legale rappresentante dell'Università, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione assunta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 7 e 9 novembre 2017;

E

L'AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA” di seguito denominata Azienda ULSS, con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda ULSS, domiciliata, ai fini della presente Convenzione, presso la sede della medesima;

PREMESSO

- che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che nell'ambito della collaborazione tra sistema sanitario e sistema universitario, la Regione Campania e l'Università degli Studi di Salerno hanno stipulato specifico Protocollo di Intesa, pubblicato nel BURC n. 63 del 1° ottobre 2012 e sottoscritto in data 13 marzo 2013, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D.Lgs. 17.08.1999, n. 368 e successive modificazioni, disciplina nel Titolo VI (articoli 34-46) la formazione specialistica dei medici;

- che il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 recante *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”* ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al precedente D.I. 1 agosto 2005, e in particolare le scuole riservate ai medici e quelle riservate esclusivamente ai non medici (Farmacia ospedaliera e Fisica medica);
- che il Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante il *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici”* ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- che con Decreto Interministeriale 13.06.2017, n. 402 sono stati adottati i nuovi standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale ai fini dell’accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- che l’articolo 1.2 dell’Allegato 1 al citato D.I. n. 402/2017 prevede che *“al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi”*;
- che il medesimo articolo 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane *devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*;
- che il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di specializzazione in OFTALMOLOGIA, ha approvato la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa dello specializzando, Dr.ssa ILENIA DI PAOLA presso l’Azienda ULSS 8 Berica - UOC Oculistica di Vicenza;
- che l’Azienda ULSS è accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- che con delibera del 17/04/2023 il Consiglio del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” - su conforme proposta del Consiglio didattico/Comitato ordinatore della Scuola di specializzazione - ha approvato la proposta di stipula della presente convenzione;
- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, con deliberazioni rispettivamente del 7 e 9 novembre 2017 hanno approvato lo schema tipo della presente convenzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di

Specializzazione in OFTALMOLOGIA, la Dott.ssa ILENIA DI PAOLA nata a Torino il 15/03/1993 residente in Camerota codice fiscale: DPLLNI93C55L219U iscritta al III anno della predetta Scuola di specializzazione (a.a. 2021/2022).

ART. 2 – STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo individuale di cui al successivo art. 5, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere lo specializzando presso la seguente struttura: **UOC Oculistica di Vicenza -Ospedale San Bortolo- Azienda ULSS 8 Berica.**

L'Azienda ULSS dichiara che la predetta struttura fa parte della rete formativa della scuola di specializzazione in OFTALMOLOGIA dell'Università di Verona e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura.

ART. 3 - DURATA DEL PERIODO DI FORMAZIONE

L'attività formativa disciplinata dalla presente convenzione si svolge nel periodo indicato nel programma formativo individuale.

Lo specializzando non può svolgere attività formative extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

ART. 4 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Il Dirigente/responsabile della struttura extra rete formativa è responsabile dell'organizzazione e del controllo del corretto svolgimento dell'attività svolta dallo specializzando presso la struttura stessa, sia delle funzioni tutoriali assegnate al personale sanitario, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

L'attività di formazione è seguita e verificata dal **Dr Roberto Cian** in servizio presso la struttura ospitante e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente, designato dal Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola quale tutor responsabile delle attività di tirocinio.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Se nel corso dello svolgimento del periodo formativo oggetto del presente accordo viene a mutare la persona del Dirigente/responsabile della struttura ospitante, il cui nominativo risulta dagli Allegati all'accordo stesso, tale circostanza non inficia la validità e l'efficacia dell'accordo medesimo, che continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante dell'Azienda ULSS ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai conseguenziali adempimenti burocratici. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere

trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo Dirigente/responsabile della struttura, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo dirigente ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 – PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, lo specializzando svolge le attività indicate nell'allegato programma formativo individuale come deliberato dal Consiglio/Comitato ordinatore della scuola di specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il programma formativo individuale è sottoscritto per accettazione dallo specializzando e dal Dirigente/responsabile della struttura sede di svolgimento dell'attività formativa ed è allegato alla presente convenzione (**Allegato 1**).

Il Dirigente/responsabile della struttura e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 6.

Durante il periodo di formazione, il medico specializzando deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine il soggetto ospitante, o in mancanza, l'Università provvedono a dotare lo specializzando di idoneo cartellino di riconoscimento, indossato in maniera visibile, con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la struttura.

ART. 6 – LIBRETTO-DIARIO DI FORMAZIONE

Il monitoraggio e la descrizione delle attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati dal libretto-diario individuale delle attività formative predisposto in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.I. n. 402/2017.

Nel Libretto diario di formazione vengono annotate e certificate con firma del tutor e del Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità e attitudini dello specializzando stesso.

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando è affidato al Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Eventuali irregolarità nella frequenza da parte dello specializzando devono essere tempestivamente comunicate al Direttore/Coordinatore della Scuola.

ART. 8- COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto ospitante provvede, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (D. Lgs n. 368/99 art. 41, comma 3). Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

ART. 9 – MENSA E UNIFORMI DI SERVIZIO

L'Azienda ULSS assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione le uniformi di servizio, nonché l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno).

10– SORVEGLIANZA SANITARIA

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino sul soggetto ospitante che assicura la sorveglianza sanitaria allo specializzando durante lo svolgimento delle attività formative presso le proprie strutture.

L'Azienda ULSS si impegna affinché allo specializzando vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda ULSS e vanno comunicate allo specializzando prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 11 - OBBLIGHI E DIRITTI DELLO SPECIALIZZANDO

Durante lo svolgimento delle attività extra rete formativa oggetto della presente convenzione, lo specializzando è tenuto a svolgere le attività professionalizzanti e di tirocinio, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 2, 3 e nel programma formativo individuale riportato in allegato.

Lo specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante e a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'Università continua a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti allo specializzando per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

ART. 12 - IMPOSTE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo virtuale rimane ad esclusivo carico dell'Università ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972.

ART. 13 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per Università degli Studi di Salerno

IL RETTORE

Prof. Vincenzo LOIA

Per Azienda ULSS 8 Berica

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina